



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 38**

di data 25 novembre 2022

Oggetto: Decreto del Commissario n. 135 di data 28/12/2021 avente ad oggetto “gestione in forma associata e coordinata del servizio Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro: approvazione schema di convenzione 2022-2023”: consegna al Comune di Riva del Garda dei beni mobili e conseguente stralcio dalle scritture contabili della Comunità Alto Garda e Ledro.

L'anno duemilaventidue addì <b>venticinque</b> del mese di <b>novembre</b> alle ore 9.00, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.	Relazione di pubblicazione <hr/>
	Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:  25 novembre 2022
	<hr/> Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:  05 dicembre 2022
	<hr/> IL SEGRETARIO REGGENTE f.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: Decreto del Commissario n. 135 di data 28/12/2021 avente ad oggetto "gestione in forma associata e coordinata del servizio Intercomunale di Polizia Locale Alto Garda e Ledro: approvazione schema di convenzione 2022-2023": consegna al Comune di Riva del Garda dei beni mobili e conseguente stralcio dalle scritture contabili della Comunità Alto Garda e Ledro.

## IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 del 26.11.2007, ad oggetto "Approvazione progetto e schema di convenzione con la quale i Comuni compresi nell'Ambito n. 9 – Alto Garda e Ledro – di cui al "Progetto Sicurezza del Territorio", il Comprensorio Alto Garda e Ledro, è stato individuato quale soggetto capofila della gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro (analogo provvedimento è stato adottato dai Consigli comunali di tutti i Comuni costituenti l'allora Comprensorio: Arco n. 76/2007, Drena n. 28/2007, Dro n. 47/2007, Nago-Torbole n. 63/2007, Riva del Garda n. 209/2007, Tenno n. 37/2007, Unione dei Comuni della Valle di Ledro n. 24/2007).

- la Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 690 del 18.03.2008 ha conseguentemente approvato il progetto proposto e la concessione del finanziamento come previsto dalla legge.

- in data 09.06.2008 è stata sottoscritta la convenzione rep. scritture private n. 380, da tutti gli enti aderenti alla gestione associata del servizio, con scadenza iniziale al 30.06.2013.

- con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 10 del 23.06.2008, ad oggetto "Progetto Sicurezza del Territorio". Modifica artt. 8 c. 3 ed art. 10 c. 2 della convenzione per la gestione del servizio intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro" ed analoghe deliberazioni adottate dai Consigli comunali di tutti i Comuni allora costituenti il Comprensorio, sono state approvate limitate modifiche alla convenzione, tese a garantire maggiore funzionalità gestionale (rif. rep. scritture private n. 413 del 14.04.2009).

- con decorrenza dal 01.06.2009 è stato istituito il "Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro" e le funzioni di Polizia Locale/Pubblica Sicurezza sono state quindi gestite in maniera associata, in conformità a quanto allora stabilito dalla legge provinciale n. 8 del 27.06.2005, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 65 del 07.03.1986 "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale", dalla legge regionale n. 5 del 19.07.1992 "Norme sull'Ordinamento della Polizia Municipale" e dal "Progetto Sicurezza del Territorio", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554 del 18.10.2002.

tale modalità gestionale anticipava di fatto positivamente quanto poi stabilito agli articoli 8, comma 5, e 8 bis, comma 1 bis, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27 legge finanziaria provinciale 2011, come modificata dall'art. 5 della legge finanziaria per il 2013 (dal 1° luglio 2013 le funzioni di polizia locale dovevano essere esercitate obbligatoriamente dai Comuni in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o mediante accordi tra più Comunità).

Consequentemente alle disposizioni in vigore, con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 8 del 28.06.2013 e analoghe deliberazioni adottate dai Consigli dei Comuni di Arco n. 39 del 12.06.2013, Drena n. 17 del 27.06.2013, Dro n. 12 del 28.06.2013, Ledro n. 34 del 27.06.2013, Nago – Torbole n. 16 del 27.06.2013, Riva del Garda n. 176 del 24.06.2013, Tenno n. 14 del 28.06.2013, e è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio - rep. scritture private n. 62 del 08.10.2013, per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2018.

L'art. 39 della L.P. 13.11.2014, n. 12, ha radicalmente modificato la precedente disciplina provinciale, ed in particolare:

- il comma 1 ha soppresso il comma 5 dell'art. 8 della L.P. n. 27/2010 che prevedeva: "In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale."

- il comma 2 ha soppresso il comma 1 bis dell'art. 8 bis che prevedeva: "Entro il 1° luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei compiti e delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 8, comma 5."

- il comma 3 bis (come introdotto dall'art. 18 della L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 e da ultimo modificato dall'art. 19, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21,) prevede che "Entro la data prevista con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione..."

Con deliberazione n. 1852 del 26.10.2015, la Giunta provinciale ha dato attuazione al citato art. 39, comma 3 bis, stabilendo quanto segue:

- il termine entro il quale il personale delle Comunità addetto alle funzioni di polizia locale deve essere trasferito alle dipendenze di uno o più comuni aderenti alla rispettiva gestione associata è fissato al giorno 30 giugno 2016 (termine perentorio come dalla nota 26.04.2016 a firma dell'Assessore agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento, prot. Comunità n. 8160).

- la ripartizione del personale tra le Amministrazioni comunali aderenti alla singola gestione associata con capofila la Comunità è effettuata secondo le modalità previste dalle convenzioni in essere in caso di scioglimento ovvero secondo altre modalità che potranno essere individuate dai comuni aderenti a seguito di specifica modifica dell'accordo convenzionale.

Considerato che la legge 07.03.1986 n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, stabilisce quanto segue:

- all'art. 1 Servizio di Polizia Municipale "1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di Polizia Municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello stato.";

- all'art. 2 Funzioni del sindaco "Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento de servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti."

I Sindaci dei Comuni associati, sentito il Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, hanno allora concordato di individuare nel Comune di Riva del Garda quale l'ente al quale trasferire tutto il personale della Comunità addetto al Corpo di Polizia Locale Intercomunale, mantenendo tuttavia in capo alla Comunità Alto Garda e Ledro, per motivi di mera efficacia gestionale, il ruolo di referente e coordinatore ed ente capofila ai fini organizzativi gestionali e contabili del servizio di polizia locale e unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari – cd. "attività di service".

Pertanto, a seguito dell'adozione delle necessarie deliberazioni da parte di tutti gli enti convenzionati, in data 20 giugno 2016 una nuova convenzione è stata sottoscritta da parte tutti gli enti aderenti alla gestione associata, con decorrenza dal 01.07.2016 e scadenza il giorno 31.12.2021 (successivamente sono state apportate solo limitate modifiche, mediante atto aggiuntivo del novembre 2019).

Precisato che la Comunità Alto Garda e Ledro nell'ambito della gestione sovracomunale del servizio di Polizia Locale ha avuto la competenza fino al 31/12/2021 relativa all'acquisto, manutenzione ed inventariazione dei beni mobili e che, con l'approvazione della nuova convenzione relativa al periodo 2022-2023 approvata con decreto del Commissario n. 135 di data 28/12/2021, tali adempimenti sono stati trasferiti all'ente capofila individuato nel comune di Riva del Garda.

Rilevata la necessità, per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla presa d'atto dei beni mobili presenti nelle scritture contabili della Comunità di Valle ed alla loro consegna al Comune di Riva del Garda in quanto nuovo soggetto competente a partire dal 01/01/2022 relativamente all'acquisto dei beni mobili ed alla loro manutenzione ed inventariazione.

Presa visione del prospetto "allegato A" al presente Decreto relativo ai beni mobili rilevati dalle scritture contabili della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49 comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”.

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28,05,1999, n. 4/L e modificato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Ravvisata necessità di dichiarare la presente provvedimento immediatamente esecutivo, per dare corso, tempestivamente, a tutti gli adempimenti conseguenti.

Richiamate a tutti gli effetti:

- . la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell’art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Vista inoltre la comunicazione da parte dell’Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- . il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- . il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

## **DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa narrativa:

1. di prendere atto dei beni mobili e del loro valore economico-patrimoniale come risultante dalle scritture contabili della Comunità Alto Garda e Ledro relativi al Servizio di gestione sovracomunale di Polizia Locale e posto in evidenza nel prospetto "allegato A" al presente decreto che, a firma del Segretario Reggente, ne forma parte integrante ed essenziale.
2. di procedere alla consegna dei beni mobili e del loro valore economico-patrimoniale come individuati nel precedente punto n. 1 al Comune di Riva del Garda quale Ente Capofila a partire dal 01/01/2022 del Servizio di gestione sovracomunale di Polizia Locale.
3. per le motivazioni di cui al precedente punto n. 2, di procedere allo stralcio dalla scritture contabili della Comunità Alto Garda e Ledro dei beni mobili individuati nell'allegato A al presente Decreto.
4. di trasmettere il presente provvedimento al comune di Riva del Garda per gli adempimenti di propria competenza.
5. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
6. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
  - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente entro il periodo di pubblicazione;
  - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to dott.ssa Michela Donatini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì .....

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott.ssa Michela Donatini